



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Area 2 - Demanio Marittimo
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. **20953** del **3 APR. 2025**

Oggetto: Nuova disciplina sulle concessioni demaniali marittime nella Regione Siciliana

Alle STA
Loro Sedi

Alle Capitanerie di Porto
Loro Sedi

Ai comuni costieri della Regione Siciliana
Loro Sedi

La presente circolare riguarda l'attività, già avviata da questo Assessorato, volta al riordino della complessa materia riguardante le concessioni demaniali marittime, necessaria anche alla luce delle procedure di infrazione, scaturite dal mancato rispetto di norme di matrice euro unitaria, che hanno comportato le inderogabili disposizioni introdotte anche recentemente dal legislatore statale in materia di concessioni demaniali.

A. PROROGA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2024, n. 267 è stata pubblicata la legge 14 novembre 2024, n. 166 di conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, la quale ha variato il regime delle concessioni turistico-ricreative e sportive, apportando alcune sostanziali modifiche agli artt. 3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

In particolare, il comma 1, lett. a) dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118 e ss.mm.ii., così come modificato dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 di conversione del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, dispone la proroga fino al 30 settembre 2027 delle concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive, in essere alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*; tale differimento ha effetto immediato anche nel territorio della Regione Siciliana, e pertanto tali concessioni sono da considerarsi prorogate *ope legis*.

B. RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE

Con nota prot. n. 256 del 23 gennaio 2025 l'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana anticipava come, con l'entrata in vigore del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, il legislatore statale abbia voluto dettare degli inderogabili criteri per le procedure di affidamento, da seguire per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e sportive.

Con D.A. 34/Gab. del 19 febbraio 2025 sono state definite le procedure di affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime nel territorio siciliano per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, di cui all'art. 1 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, demandando tali procedimenti ai comuni competenti per territorio, e individuando due casistiche distinte:

- procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime di durata da 5 a 20 anni, in funzione del piano di investimento (*Comuni che abbiano approvato il proprio Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e ss.mm.ii.*);
- procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime di durata di 6 anni (*Comuni che abbiano adottato il proprio Piano di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM) ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32, nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo del demanio marittimo di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e ss.mm.ii.*).

Pertanto, a far data dalla pubblicazione sulla G.U.R.S. del D.A. 34/Gab. del 19 febbraio 2025, le istanze di parte relative alle richieste di concessione per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, se rientranti nelle casistiche sopra individuate, devono essere presentate presso i comuni competenti per territorio, in via telematica, attraverso il SUAP o altri portali elettronici previsti per legge da loro utilizzati, e per conoscenza al Dipartimento Ambiente a mezzo PEC all'indirizzo dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it.

Tutte le istanze ex art. 36 C.d.N. già presenti sul portale del Demanio Marittimo alla data di entrata in vigore della legge 14 novembre 2024, n. 166, e non ancora esitate dalle Strutture Territoriali Ambientali con espresso provvedimento, in assenza di una disciplina transitoria,

saranno pertanto archiviate e i relativi procedimenti conclusi con apposita comunicazione agli interessati da parte delle Strutture Territoriali Ambientali.

Le concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive, ricadenti all'interno delle aree portuali, e quindi non disciplinate dai Piani di Utilizzo delle aree Demaniali Marittime (PUDM), così come stabilito dall'art. 40 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, nonché dal D.A. Territorio ed Ambiente 319/Gab. del 05 agosto 2016, rimangono di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Le Strutture Territoriali Ambientali competenti per territorio procederanno, anche su istanza di parte, all'affidamento attraverso bando di gara, che dovrà essere mutuato da quello di cui al D.A. 34/Gab. del 19 febbraio 2025.

Le istanze di concessione dovranno comunque essere coerenti con la classificazione dei porti di cui al D.P. 21 gennaio 2022, n. 6 e ss.mm.ii.

Nelle more della definizione delle suddette procedure di gara, che dovranno comunque essere avviate entro il 30 settembre 2025, secondo le modalità di cui al D.A. 34/Gab. del 19 febbraio 2025, le concessioni demaniali già scadute al 31 dicembre 2024 continueranno ad avere efficacia.

C. CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ NON TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE

Il nuovo testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 e ss.mm.ii., così come modificata dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, non dispone la proroga delle concessioni per le finalità non turistico-ricreative e sportive, che sono da considerarsi quindi naturalmente scadute il 31 dicembre 2024, o alla loro naturale scadenza qualora successiva.

C.1) RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ NON TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE - "SENZA BANDO"

Rimangono inalterate le procedure finora adottate per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, di durata da 5 a 20 anni, aventi finalità non turistico-ricreative e sportive come di seguito elencate, e precisamente:

- a) le pertinenze di proprietà privata: manufatti quali scivoli scalette, piattaforme, moletti, tubazioni, passerelle, muri, piazzole, utilizzati a servizio di una proprietà privata;
- b) le strutture associative;
- c) le strutture dedicate ad altri usi pubblici;
- d) le strutture dedicate alla pesca ed alla acquacoltura;
- e) l'installazione di cavi e cavidotti interrati/poggiati nel/sul demanio marittimo;

- f) l'installazione di tubi e condotte interrate/poggiate nel/sul demanio marittimo;
- g) specchi acquei per il posizionamento di campi boa diversi dai punti di ormeggio;
- h) aree destinate al parcheggio pubblico.

Per quanto attiene alle finalità di cui alla lettera b), si fa riferimento a tutte le attività di tipo associativo che perseguano esclusivamente finalità sociali senza fine di lucro.

Per quanto attiene alle finalità di cui alla lettera c), si fa riferimento a tutte le attività dedicate ad altre finalità pubbliche, soltanto nel caso in cui l'istanza di concessione pervenga da Enti Pubblici o da soggetti erogatori di servizi pubblici sottoposti al controllo dello Stato e/o della Regione;

Per quanto attiene alle finalità di cui alla lettera d), la durata è determinata in funzione del piano di investimento;

Per quanto attiene alle finalità di cui alla lettera h), si fa riferimento alle aree destinate al parcheggio pubblico, da lasciare alla libera fruizione, soltanto nel caso in cui l'istanza di concessione pervenga da Enti Pubblici;

Per le finalità di cui ai punti b), c), h), le istanze di concessione devono essere corredate da attestazione di coerenza al P.U.D.M. emessa dal Comune competente per territorio.

Tali procedure sono regolamentate dagli articoli 36 e 37 del Codice della Navigazione (Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327), nonché dalla legge regionale 16 dicembre 2020, n. 32.

La competenza di tali procedimenti rimane in capo all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, e la concessione verrà autorizzata con provvedimento del Responsabile della Struttura Territoriale dell'Ambiente competente per territorio (DRS).

C.2) RINNOVO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ NON TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE

Tutte le concessioni afferenti alle attività di cui al paragrafo C.1, dalla lettera a) alla lettera h), potranno essere oggetto di rinnovo in favore del concessionario uscente.

Verrà pubblicato apposito avviso pubblico sulla G.U.R.S., sul sito del Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana nonché all'albo pretorio dei comuni costieri della Regione Siciliana.

Le istanze di rinnovo dovranno pervenire mediante caricamento sul portale del demanio marittimo della Regione Siciliana, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.S. di detto avviso.

Le S.T.A. competenti per territorio attiveranno i procedimenti previsti dal C.d.N.

Tutte le concessioni già scadute al 31 dicembre 2024, con istanza di rinnovo presentata entro i termini stabiliti, continueranno ad avere efficacia, nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo.

Al fine di consentire il rinnovo delle concessioni demaniali marittime di cui al paragrafo C.1, dalla lettera a) alla lettera h), si è proceduto alla modifica del portale demanio marittimo della Regione Siciliana, inserendo una specifica categoria di istanza.

Il concessionario, unitamente all'istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima, dovrà allegare la seguente documentazione:

- modello ministeriale D2 (in formato pdf/A, con marca da bollo da €16,00, e in formato xml), oppure, in alternativa, il modello D1 se non presente, da generare mediante portale SID (<https://www.sid.mit.gov.it>);
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- inquadramento planimetrico dell'area demaniale oggetto di istanza di rinnovo;
- relazione asseverata da tecnico abilitato circa la rispondenza dello stato dei luoghi con l'ultimo titolo abilitativo edilizio (ove previsto) per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, nonché circa la rispondenza tra lo stato dei luoghi ed il progetto allegato al provvedimento di autorizzazione della concessione originaria;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che nulla è mutato rispetto a quanto previsto nella concessione originaria;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il rispetto, nel periodo di fruizione della concessione, delle clausole contenute nel provvedimento concessorio e/o nell'atto d'obbligo sottoscritto al momento del rilascio della concessione originaria;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (art. 89 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- nel caso di istanza di rinnovo di concessioni demaniali marittime di cui al paragrafo C.1, lettera b) (*attività di tipo associativo che perseguano esclusivamente finalità sociali senza fine di lucro*) è richiesta copia dello statuto a comprova del requisito.

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nei pagamenti dei canoni annuali, infrazioni e/o inottemperanze debitamente accertate nel periodo di fruizione della concessione, si procederà con il rigetto dell'istanza di rinnovo.

La procedura istruttoria per il rinnovo dovrà prevedere la pubblicazione dell'Avviso sull'Albo Pretorio del Comune competente per territorio nonché sul sito web del Dipartimento, per un periodo di 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune; tutti coloro che possano avervi interesse potranno presentare, entro il suddetto termine di scadenza della pubblicazione, osservazioni e/o opposizioni.

La competenza di tali procedimenti rimane in capo all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, e il rinnovo verrà autorizzato con provvedimento del Responsabile della Struttura Territoriale dell'Ambiente competente per territorio (DRS).

C.3) RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ NON TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE - "CONBANDO"

Le Strutture Territoriali Ambientali competenti per territorio procederanno entro il 30 settembre 2025, anche su istanza di parte, all'affidamento attraverso *bando di gara*, che dovrà essere mutuato da quello di cui al D.A. 34/Gab. del 19 febbraio 2025, delle concessioni demaniali marittime aventi finalità non turistico-ricreative e sportive di seguito elencate, e precisamente:

- a) strutture dedicate alla cantieristica navale;
- b) impianti di distribuzione carburanti;
- c) parcheggi ad uso privato;
- d) punti di ormeggio (art. 2 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, lett. c).

Per quanto attiene alle finalità di cui alla lettera c), si fa riferimento alle aree destinate al parcheggio, gestite per fini lucrativi, nel caso in cui l'istanza di concessione pervenga da soggetti privati.

Per le finalità di cui ai punti a), b), c), d), le istanze di concessione devono essere corredate da attestazione di coerenza al P.U.D.M. emessa dal Comune competente per territorio.

Le modalità di affidamento di tali concessioni su iniziativa di parte hanno avvio dal ricevimento dell'istanza sul portale demanio marittimo della Regione Siciliana. La Struttura Territoriale dell'Ambiente competente per territorio procederà alla verifica della completezza documentale. Tale verifica dovrà essere completata entro i successivi 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Successivamente all'esito positivo della verifica documentale dell'istanza di parte, si procederà alla pubblicazione dell'avviso di concessione per il ricevimento di eventuali ulteriori istanze di partecipazione alla richiesta del proponente che ha dato avvio all'iter, secondo le modalità di cui al D.A. 34/Gab. del 19 febbraio 2025.

Come disposto dalla legge 5 agosto 2022, n. 118 e ss.mm.ii., così come modificata dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, nel caso in cui dovesse subentrare un nuovo concessionario, l'uscente ha il diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante calcolato con perizia giurata da parte di un professionista nominato dal concessionario uscente, individuato tra i professionisti iscritti all'albo nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Il perito nominato per la determinazione dell'indennizzo deve fare riferimento alla norma UNI 11729/2018.

L'indennizzo a carico del concessionario subentrante dovrà essere pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle

Autorità competenti, ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché quant'altro necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni.

Pertanto, per la determinazione del valore degli investimenti, qualora il concessionario abbia beneficiato di contributi di qualunque genere e tipologia, da parte di Ente pubblico o di un Organismo di diritto pubblico, il loro importo va escluso dalla determinazione dell'indennizzo.

Nelle more della definizione delle suddette procedure di gara, che dovranno comunque essere avviate entro il 30 settembre 2025, secondo le modalità di cui al D.A. 34/Gab. del 19 febbraio 2025, le concessioni demaniali già scadute al 31 dicembre 2024 continueranno ad avere efficacia.

C.4) RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DEDICATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO

Sono strutture dedicate alla nautica da diporto:

- porti turistici;
- approdi turistici;

così come classificate dall'art. 2 del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, lett. a) e b).

La competenza di tali procedimenti rimane in capo all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e continueranno ad essere disciplinati dal D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, così come recepito dall'art. 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Nelle more della definizione delle procedure di gara, che dovranno comunque essere avviate entro il 30 settembre 2025, secondo le modalità di cui al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, così come recepito dall'art. 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le concessioni demaniali già scadute al 31 dicembre 2024 continueranno ad avere efficacia.

D. ALTRE TIPOLOGIE DI ISTANZE

Infine, continueranno ad essere istruite dalle strutture territoriali ambientali del demanio le seguenti istanze:

- Variazione concessione esistente (art. 24);
- Nuove opere in prossimità del demanio (art. 55);
- Subingresso (art. 46);
- Sdemanializzazione (art. 35);
- Affidamento a terzi (art. 45bis);
- Autorizzazioni di durata breve (D.A. 351/Gab e ss.mm.ii.);

- Autorizzazioni di durata breve per occupazioni non riguardanti attività commerciali o lucrative inf. a 30 giorni (art. 30 C.N.);
- Consegna area (art. 34);
- Delimitazione di zone del demanio marittimo (art. 32).

Il Dirigente Generale
Calogero Beringheli

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a long, sweeping tail that extends downwards.